



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016

### INDICE DEI CONTENUTI

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

#### **ART. 2 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. *Quantificazione del fondo incentivante*
2. *Graduazione del fondo incentivante Ambito lavori*
3. *Graduazione del fondo incentivante Ambito servizi*
4. *Graduazione del fondo incentivante Ambito forniture*
5. *Modalità di definizione del fondo incentivante*
6. *Modalità di ripartizione del Fondo*
7. *Disciplina per l'incentivazione delle varianti*
8. *Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche*

#### **ART. 3 – GRUPPO DI LAVORO**

#### **ART. 4 – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO.**

1. *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – ambito lavori*
2. *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – ambito servizi e forniture*
3. *Ripartizione per la singola prestazione/attività tra il Responsabile ed i suoi collaboratori*
4. *Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo*
5. *Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*
6. *Disciplina delle attività svolte da personale esterno*

#### **ART.5 VALUTAZIONE DELL'APPORTO INDIVIDUALE E DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. *Accertamento delle attività svolte*
2. *Decurtazioni dall'incentivo per mancato rispetto dei tempi e dei costi:*
3. *Scheda Individuale*

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. *Procedura di liquidazione*
2. *Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi*
3. *Modalità di rendicontazione*

#### **ART. 7 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE**

#### **ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA**

#### **ART. 9 - GESTIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO INNOVAZIONE**

#### **ART.10 - DISPOSIZIONI FINALI**

*Allegato A - Individuazione delle attività incentivabili nell'ambito del presente regolamento e della distribuzione tra responsabile e collaboratori*

*Allegato B – Definizioni delle categorie di lavori/opere ai fini dell'applicazione dell'art.2 punto 8.*

*Allegato C – Glossario*

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche (di seguito semplicemente “*Fondo*”) svolte dai dipendenti dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti pubblici (di seguito denominato semplicemente “*Codice*”).

## **Art. 2 – Criteri per la costituzione e ripartizione del Fondo**

### **2.1. Quantificazione del Fondo incentivante**

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici di cui al comma 2 e 3 dell'art. 113 del Codice è determinato, nell'ambito del quadro economico, da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per lavori/forniture/servizi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile unico del procedimento, di direzione lavori ovvero Direzione dell'esecuzione, di collaudo (tecnico, amministrativo, funzionale e di collaudo statico) ovvero verifica di conformità.

### **2.2. Graduazione del fondo incentivante - Ambito lavori**

La percentuale di cui al comma 1 è graduata a scaglioni di importo come di seguito in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare.

Per opere e lavori infrastrutturali o a rete (strade, ferrovie, piste ciclabili, fognature, ecc...):

- a) fino ad un importo di Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90.
- b) per la parte eccedente euro 1 milione e fino alla soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice : percentuale del 1,65
- c) per la parte eccedente la soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice: percentuale del 1,45

Per nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc...):

- a) fino ad un importo di Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00.
- b) per la parte eccedente euro 1 milione e fino alla soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice : percentuale del 1,80
- c) per la parte eccedente la soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice: percentuale del 1,60

### **2.3. Graduazione del fondo incentivante - Ambito servizi**

La percentuale di cui al comma 1 è graduata a scaglioni di importo come di seguito in ragione della complessità dei servizi da acquisire:

- a) fino ad un importo pari alla soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera c) del Codice: percentuale del 2,00
- b) per la parte eccedente la soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera c) del Codice e fino a euro 2.000.000: percentuale dello 1,80
- c) per la parte eccedente Euro 2.000.000 e fino ai 5.000.000: percentuale dello 1,60
- d) per la parte eccedente Euro 5.000.000: 1,45

Ai fini del presente regolamento sono esclusi, e pertanto non concorrono ad alimentare il fondo, i servizi:

- i cui progetti non contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i.;
- per i quali non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) .

Possono essere incentivati i servizi acquisiti attraverso adesioni a convenzioni di Centrali di committenza; in tal caso l'ammontare degli incentivi previsti all'articolo 4 vengono così rideterminati: riduzione del 50% dell'incentivo riconosciuto al RUP, non riconoscimento di alcun riparto per l'attività “predisposizione e controllo delle procedure di gara”, riduzione allo 0,5% della percentuale di riparto dell'incentivo per la attività “predisposizione e controllo delle procedure dall'aggiudicazione alla stipula del contratto” indicata nella tabella al punto 4.2.2 alla corrispondente voce

Per i servizi con carattere di ripetitività si applica una riduzione del fondo pari al 50%. Per la definizione di ripetitività si rimanda all'allegato C "Glossario" al presente Regolamento

Per servizi con carattere di ripetitività acquisiti tramite adesioni a convenzioni di Centrali di Committenza si applica una riduzione del fondo pari al 50% oltre al non riconoscimento di alcun riparto per l'attività "predisposizione e controllo delle procedure di gara", riduzione allo 0,5% della percentuale di riparto dell'incentivo per la attività "predisposizione e controllo delle procedure dall'aggiudicazione alla stipula del contratto" indicata nella tabella al punto 4.2.2 alla corrispondente voce.

#### **2.4. Graduazione del fondo incentivante - Ambito forniture**

La percentuale di cui al comma 1 è graduata a scaglioni di importo come di seguito in ragione della complessità delle forniture da acquisire:

- a) per la parte eccedente la soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera c) del Codice e fino a euro 2.000.000 : percentuale dello 0,2
- b) per la parte eccedente Euro 2.000.000 e fino ad euro 5.000.000: percentuale dello 0,15
- c) per la parte eccedente la Euro 5.000.000: percentuale dello 0,10

Ai fini del presente regolamento sono escluse, e pertanto non si procede a costituire il fondo, le forniture il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria e quelle per le quali non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ;

Possono essere incentivate le forniture acquisite attraverso adesioni a convenzioni di Centrali di committenza; in tal caso si applica una riduzione del fondo pari al 50% oltre al non riconoscimento di alcun riparto per l'attività "predisposizione e controllo delle procedure di gara", riduzione allo 0,5% della percentuale di riparto dell'incentivo per la attività "predisposizione e controllo delle procedure dall'aggiudicazione alla stipula del contratto" indicata nella tabella al punto 4.2.2 alla corrispondente voce.

#### **2.5. Modalità di definizione del fondo incentivante**

La quota destinata al fondo incentivante relativo alle singole opere, lavori, forniture o servizi, sarà quantificata, applicando agli importi presunti del costo preventivato dell'opera, lavoro, fornitura o servizio la corrispondente percentuale di cui ai commi 2.2, 2.3 e 2.4, iva esclusa, ed inserita già nel quadro economico del primo livello di progettazione previsto.

Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) si applica quanto previsto dall'art.28 c 1 del Codice degli appalti e pertanto le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti con l'opzione di rinnovo il fondo sarà costituito tenendo conto del valore del contratto senza il rinnovo, in quanto opzionale ed in quanto la relativa spesa per il corrispettivo non è certa né impegnata.

La quota che confluirà nel Fondo di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento sarà determinata nel quadro economico del progetto esecutivo ovvero nell'ultimo livello di progettazione posto a base di gara ovvero nel progetto di servizio o di fornitura in funzione dell'importo posto a base di gara. Si precisa che la suddetta previsione nel quadro economico approvato dell'accantonamento delle risorse finanziarie da destinare al fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture è condizione essenziale ai fini del riparto tra gli aventi diritto.

#### **2.6. Modalità di ripartizione del Fondo**

L'80% del Fondo (di seguito "Fondo Incentivo") sarà ripartito, secondo i criteri e le modalità stabilite nel presente Regolamento, tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le attività previste all'art.113 comma 2 del Codice e come meglio declinate all'allegato A del presente Regolamento.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo (di seguito "Fondo Innovazione"), ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica

informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 ovvero per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### ***2.7. Disciplina per l'incentivazione delle varianti e delle modifiche contrattuali***

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, conformi agli artt.106 e 149 del D.Lgs 50/2016, riconoscono il diritto di percepire il relativo incentivo soltanto se comportano opere/servizi/forniture aggiuntive e per le sole prestazioni/attività previste.

L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori opere/servizi/forniture eseguite rispetto al contratto originario.

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle modifiche/varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni progettuali o che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o l'esecuzione del servizio.

### ***2.8. Atti e procedure esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche***

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- gli atti di pianificazione generale o particolareggiata anche se finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;
- i casi espressamente previsti ai punti 3 , 4 e 5 del presente articolo;
- i lavori di manutenzione ordinaria e, se di non particolare complessità, straordinaria; ai fini del presente Regolamento non sarà discriminante la denominazione dell'intervento nel Programma triennale ma l'effettiva categoria di lavori in esecuzione, così come classificati ed individuati nell'allegato B al presente Regolamento;
- le concessioni (in ottemperanza alla deliberazione 15/2019 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomia)

In linea generale solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva si potrà accantonare il fondo ai fini della ripartizione.

Si precisa che le quote di incentivo verranno corrisposte solo se nel quadro economico di progetto approvato è previsto l'accantonamento delle risorse finanziarie da destinare al fondo e se queste vengono riversate nell'apposito capitolo di spesa entro le scadenze indicate anno per anno .

## **Art. 3 – Gruppo di lavoro e procedura contabile**

3.1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura, la costituzione del gruppo di lavoro è in carico al Dirigente competente mediante apposito provvedimento; tale nomina avviene di concerto con tutti i dirigenti interessati ed i Responsabili delle unità intermedie coinvolte nella realizzazione dell'intervento ed il Responsabile del procedimento, e deve contenere:

- l'importo presunto dei lavori/fornitura/servizio e la relativa presunta quota da destinare al Fondo Incentivo;
- il cronoprogramma delle funzioni da svolgere
- il nominativo ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo, ivi compresi gli eventuali collaboratori di supporto;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni previste da leggi e da regolamenti in materia
- le percentuali proposte per le singole attività/prestazioni secondo quanto stabilito all'art.4

Il dirigente competente deve provvedere ad impegnare l'intero importo relativo degli incentivi contestualmente alla prenotazione o all'impegno di spesa dell'intero lavoro, opera, servizio, o fornitura. Deve inoltre tempestivamente effettuare la regolarizzazione contabile degli incentivi al titolo 3 delle entrate come previsto dal punto 5.2 dell'all. 4/2 del D,lgs 118/2011. Ai fini della liquidazione degli incentivi ai dipendenti tale regolarizzazione non può avvenire oltre il 31/12.

3.2. Il Dirigente darà preventiva comunicazione agli interessati della nomina e dei tempi assegnati per l'esecuzione delle prestazioni affidate. Il Gruppo di lavoro potrà essere modificato con motivazione in

qualsiasi momento mediante analogo atto di costituzione dandone comunicazione agli interessati. Per motivi di trasparenza la costituzione del gruppo di lavoro sarà messa a disposizione per la consultazione dei dipendenti.

3.3. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

#### **Art. 4 – Ripartizione del Fondo Incentivo.**

4.1 I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, calcolato secondo quanto stabilito all'art.2, sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle di cui al successivo punto 4.2 e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere (come meglio dettagliatamente indicate nell'allegato A al presente Regolamento), fermo restando che verranno ripartiti incentivi tra gli aventi diritto esclusivamente per lavori/servizi/forniture che concorrono ad alimentare il Fondo e nella misura stabilita dal presente Regolamento.

##### **4.2.1 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – ambito lavori**

Prestazione/attività	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	33
Programmazione della spesa	2
Verifica del progetto	3
Predisposizione e controllo delle procedure fino all'approvazione del progetto	4
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	4
Predisposizione e controllo delle procedure di attuazione del contratto	4
Direzione Lavori	42
Collaudo tecnico amministrativo collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	8
<b>Totale</b>	<b>100</b>

In particolare, nel caso il Certificato di collaudo tecnico amministrativo sia sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art.102 comma 2 del Codice, al Direttore dei lavori che lo redige spetta il 50% della relativa % prevista per il collaudo; la differenza va in economia come pure tutte le quote previste e non ripartibili, tranne quelle non ripartibili in quanto le relative funzioni sono svolte da soggetti incaricati esterni all'Amministrazione che, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D Lgs 50/2016, incrementano il fondo innovazione

##### **4.2.2 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – ambito servizi e forniture**

Prestazione/attività	% di riparto dell'incentivo
Responsabile unico del procedimento	33
Programmazione della spesa	2
Predisposizione e controllo delle procedure fino all'approvazione del progetto	4
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	4
Predisposizione e controllo delle procedure di attuazione del contratto	4
Direttore dell'Esecuzione	45
Verifica di conformità	8
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Nel caso il Certificato di conformità sia sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice, al Responsabile del Procedimento che lo redige spetta il 50% della relativa percentuale prevista per la verifica di conformità e la differenza va in economia come pure tutte le quote previste e non ripartibili, tranne quelle non ripartibili in quanto le relative funzioni sono svolte da soggetti incaricati esterni all'Amministrazione che, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D Lgs 50/2016, incrementano il fondo innovazione

#### ***4.3. Ripartizione per la singola prestazione/attività tra il Responsabile ed i suoi collaboratori***

I soggetti destinatari dell'incentivo sono:

- i "Responsabili dell'attività": coloro che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività stessa;
- i "collaboratori": coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte ovvero l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

La distribuzione tra responsabile e collaboratori avverrà seguendo le indicazioni di cui all'allegato A al presente Regolamento dove viene riportata anche una specifica in merito alle attività incentivabili. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura dell'intervento e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

#### ***4.4. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo***

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale.

Le quote previste per attività/prestazioni eseguite dal personale dirigenziale non verranno distribuite ed andranno in economia

#### ***4.5. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

Se si rendesse necessario sono consentite ripartizioni diverse rispetto a quanto previsto nel presente articolo 4 in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il Dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del Responsabile del procedimento.

La variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non potrà comunque superare il 25% della percentuale definite ai sopraccitati commi e la maggior quota percentuale verrà portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

#### ***4.6. Disciplina delle attività svolte da personale esterno***

Nel caso che prestazioni/attività vengano parzialmente o completamente affidate a personale esterno l'incentivo è riconosciuto per le sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del Fondo Innovazione di cui al presente Regolamento.

### **Art. 5 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'erogazione dell'incentivo**

#### ***5.1. Accertamento delle attività svolte***

Ogni anno, alle scadenze previste dell'art.6 comma 3 per la liquidazione di quote di incentivo, il Responsabile del Procedimento, sentito il DL/DEC per la fase esecutiva, deve fornire al Dirigente tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dello schema di liquidazione per ciascun intervento proponendo la quota di incentivo spettante a ciascun dipendente in funzione dell'apporto effettivamente apportato e sulla base di quanto proposto all'atto della costituzione del Gruppo di lavoro di cui all'art.3; comunica inoltre gli scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni di cui agli atti (costituzione gruppo di lavoro, approvazione progetto esecutivo,...).

Il Dirigente competente, certifica le prestazioni effettuate, il rispetto dei termini fissati nei provvedimenti nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate dal presente Regolamento.

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, della effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano svolte correttamente ovvero senza ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Ai responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza non sarà positivamente accertata la prestazione e pertanto saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera ovvero l'acquisizione del servizio ovvero della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dispone con proprio atto, la riduzione dei compensi nella misura stabilita dal successivo comma, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti

### ***5.2. Decurtazioni dall'incentivo per mancato rispetto dei tempi e dei costi:***

In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti per cause imputabili al gruppo di lavoro il Dirigente applicherà una riduzione della quota spettante alle figure coinvolte nella misura del:

- 10% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 30%
- 25% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 50%
- 50% per incremento di costi e/o tempi superiore al 50%

Il relativo accantonamento non distribuito costituirà economia. L'Ente provvederà al recupero delle somme non dovute eventualmente già erogate.

Al fine dell'accertamento dei costi farà fede il costo complessivo indicato in quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta. Non saranno considerati eventuali incrementi di costi nei casi stabiliti dall'art.106 del Codice se non imputabili al gruppo di lavoro.

Al fine dell'accertamento dei tempi di cui al comma precedente faranno fede eventuali scostamenti imputabili al gruppo di lavoro rispetto a:

- i tempi indicati nell'atto di nomina del gruppo di lavoro di cui all'art.3 del presente regolamento per le prestazioni eseguite sino all'atto di aggiudicazione del contratto;
- per la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto: i tempi utili contrattuali, comprensivi di sospensioni e proroghe nei casi previsti dalla legge; sono esclusi scostamenti dei tempi imputabili all'appaltatore (cui corrisponde una penale);
- per il collaudo, CRE o certificato di conformità: i tempi previsti all'art.102 del Codice.

### ***5.3. Scheda Individuale***

A seguito della redazione delle schede di distribuzione da parte dei RUP, di cui al comma 1, e del conseguente accertamento il Dirigente comunica ai singoli dipendenti la quota spettante per ogni procedura, definita nell'ambito di una Scheda individuale generata dal programma informatico elaborato per la procedura di liquidazione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Nel caso di valutazione non condivisa il dipendente può presentare richiesta di revisione al Dirigente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della valutazione. Il Dirigente e, ove necessario il RUP, rispondono entro trenta giorni.

## **Art. 6 - Modalità di liquidazione dell'incentivo**

### ***6.1. Procedura di liquidazione***

Il mancato avvio dell'esecuzione del contratto non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'affidamento dei lavori/forniture/servizio.

Ogni Dirigente Responsabile di Centro di Responsabilità (CDR), in seguito alla rendicontazione dei RUP di cui al successivo punto 6.3, provvede alla liquidazione annuale (riferita all'anno precedente) delle quote di incentivo maturate dai dipendenti che hanno svolto attività incentivabile riferita a procedure ascrivibili al proprio Centro di Responsabilità.

Tempistiche diverse potranno essere seguite per eventuali procedure finanziate da contributi esterni (pon, ecc.) in caso di obbligo di rispetto di termini perentori per rendicontazioni di spesa, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei tempi di cui al successivo punto 6.2 e nel rispetto dei tetti di cui al successivo punto 7  
Le quote individuate per ogni dipendente si intendono comprensive di tutti gli oneri previdenziali assicurativi e fiscali a carico dell'ente e del singolo dipendente.

### **6.2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi**

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene nell'anno successivo al perfezionarsi delle seguenti fasi, come segue:

- per l'attività di programmazione della spesa, verifica del progetto, di predisposizione e di controllo delle procedure fino all'approvazione del progetto, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata **nella misura del 80%** successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera/servizio/fornitura
- per l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di attuazione del contratto pubblico, la direzione lavori/direzione dell'esecuzione, collaudo/verifica di conformità in corso d'opera e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata **nella misura del 80%** in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori/prestazione/forniture;
- il saldo di tutte le attività viene liquidato all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo/Certificato regolare Esecuzione/Certificato di verifica conformità
- 

### **6.3. Modalità di rendicontazione**

Per ogni lavoro od opera, fornitura o servizio il RUP entro il 28/2 di ogni anno compila e sottopone al Dirigente di competenza del lavoro/servizio/fornitura la scheda di distribuzione delle percentuali di cui all'art.4 comma 1, 2 e 3 per le prestazioni/attività oggetto di incentivo eseguite dal 1/1 al 31/12 dell'anno precedente, secondo quanto stabilito al punto 2 del presente articolo.

## **Art. 7 - Limite individuale ai compensi da corrispondere**

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (secondo il principio di competenza e non di cassa) l'importo corrispondente a quattro mensilità della retribuzione tabellare lorda prevista dal CCNL vigente nell'anno di riferimento dell'incentivo per la posizione economica ricoperta dal dipendente e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni. L'eventuale quota eccedente non potrà essere corrisposta e costituirà economia.

## **Art. 8 - Entrata in vigore e fase transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuto Accordo con l'organizzazione sindacale aziendale in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale

e, visto quanto stabilito dall'art.216 comma1 del Codice, per il transitorio si dispone che:

- A) per i lavori la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata prima dell'entrata in vigore del Codice gli incentivi verranno riconosciuti e corrisposti secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 23 luglio 2013;
- B) per i lavori/beni/forniture la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del Codice gli incentivi saranno riconosciuti a valere dall'anno 2018 secondo quanto stabilito dal presente Regolamento

Per la ripartizione del Fondo incentivante come stabilito all'art.4 e sino all'entrata a regime delle modalità stabilite dall'art.3 il Gruppo di Lavoro verrà accertato dal Dirigente del Settore competente, previa verifica con i dirigenti interessati ed i Responsabili delle unità intermedie coinvolte nella realizzazione dell'intervento ed il Responsabile del procedimento, mediante le modalità e gli strumenti già in uso dall'Amministrazione.

In considerazione del carattere innovativo del presente Regolamento si provvederà ad una verifica sull'esito dell'effetto dei suoi contenuti sulla rendicontazione delle quote incentivanti per l'anno 2018 ai fini di un controllo sulle modalità applicative dello stesso e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi

contenute. Analoga verifica verrà effettuata alla rendicontazione delle quote incentivanti per l'anno 2019 e in tutti gli anni successivi ad una intercorsa sostanziale modifica del presente Regolamento..

### **Art.9 - Gestione e destinazione del Fondo innovazione**

Così come stabiliti dall'art.113 comma 4 del Codice una quota del 20% del Fondo verrà destinato al Fondo innovazione.

Il Fondo innovazione sarà gestito dai Responsabili del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi e verrà prioritariamente utilizzato per progetti finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a:

- innovazione delle metodologie di controllo e gestione dei processi di realizzazione di opere o lavori pubblici;
- implementazione della banca dati (BDAP;...) di monitoraggio e controllo dei processi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche anche finalizzati alla trasparenza e condivisione con i cittadini;
- implementazione dei sistemi informativi di gestione e controllo dei processi di esecuzione di servizi e appalti afferenti alle opere pubbliche;
- progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM)

nonché all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a :

- ammodernamento ed efficientamento informatico del Comune di Bologna;
- ammodernamento dei servizi per i cittadini.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 ovvero per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

I Dirigenti e/o i Responsabili delle attività come individuati all'art. 3, a cadenza annuale e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, si impegnano a raccogliere i fabbisogni strumentali, dei propri collaboratori al fine di programmare la spesa necessaria che troverà copertura nel Fondo oggetto del presente articolo. Tali dati dovranno essere comunicati ai Responsabili del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi;

I suddetti Responsabili si impegnano a trasmettere (a tutte le strutture interessate), a cadenza annuale e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, un report contenente le spese effettuate dalla singole strutture interessate (Area/Settore/U.I./U.O.) e finanziate tramite il Fondo di cui al presente articolo.

### **Art.10 - Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia

## **ALLEGATO A**

### **Individuazione delle attività incentivabili nell'ambito del presente regolamento e della distribuzione tra responsabile e collaboratori.**

Richiamati l'artt. 2 e 4 si individuano le seguenti figure che svolgono attività incentivabili nell'ambito lavori (L), servizi (S) e forniture (F)

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (L/S/F)**

Responsabili dell'attività (65%):

RUP

Collaboratori (35%):

Supporto al RUP amministrativo (fase gara ed esecuzione contratto)

Collaboratori amministrativi nella gestione banche dati (compreso BDAP-CIPE e ANAC)

Supporto al RUP nella validazione del progetto (art.26 c8 del Codice)

Supporto al RUP specialistico: professionisti/tecnici per interventi di particolare complessità tecnica

#### **PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA (L/S/F)**

*attività di cui all'art.21 del Codice, ivi comprese le attività di redazione ed aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi*

Responsabili dell'attività (35%):

Responsabili delle strutture che elaborano la programmazione della spesa sul Programma triennale dei lavori pubblici, sul Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, sul bilancio comunale.

Collaboratori (65%):

Collaboratori che all'interno degli uffici si occupano dei relativi adempimenti connessi alla pianificazione, e successivi aggiornamenti, e variazioni di bilancio.

#### **VERIFICA DEL PROGETTO (L)**

*attività di cui all'art.26 del Codice*

Responsabili dell'attività (65%):

Verificatore

Collaboratori (35%):

Supporto tecnico per la verifica delle componenti specialistiche del progetto;

Supporto amministrativo alle attività di verifica del progetto

#### **PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO (L/S/F)**

Responsabili dell'attività (35%):

Responsabili delle strutture che approvano la determina a contrarre;

Collaboratori (65%):

Funzionari che svolgono le attività propedeutiche all'approvazione del progetto;

#### **PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA(L/S/F)**

Responsabili dell'attività (35%):

Responsabili delle strutture che si occupano della procedura di gara o Autorità di Gara (ove presente)

Collaboratori (65%):

Responsabile degli uffici che presidia e coordina le attività di espletamento della gara

Funzionari che svolgono le attività di supporto al responsabile nelle varie fasi di gara e le attività di predisposizione dei documenti di gara (disciplinare, bandi ,avvisi, lettere d'invito...),

Collaboratori amministrativi che si occupano dello svolgimento delle procedure sulle piattaforme informatiche (Consip, Intercenter, Mepa, SATER etc...)

#### **PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO PUBBLICO (L/S/F)**

Responsabili dell'attività (35%):

Responsabili delle strutture che si occupano della redazione del contratto e delle sue modifiche e responsabili delle strutture che si occupano del controllo delle attività contabili.

Collaboratori (65%):

Collaboratori amministrativi che si occupano della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Collaboratori che svolgono le attività di supporto al responsabile (redazione contratto e delle sue modifiche, attività contabili compresa la rendicontazione dei contributi, verifiche ai fini della liquidazione, verifica subappalti)

#### **DIREZIONE LAVORI (L)**

Responsabili dell'attività (65%):

DL

Collaboratori (35%):

Direttori Operativi

Ispettori di cantiere

Altri assistenti tecnici interni all'amministrazione chiamati ad esprimersi in fase esecutiva

#### **DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO (S/F)**

Responsabili dell'attività (35%):

DEC

Collaboratori (65%):

Direttori Operativi

Altri tecnici interni all'amministrazione addetti al controllo della fase esecutiva in supporto al DEC

#### **COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO COLLAUDO STATICO E COLLAUDI TECNICO FUNZIONALI**

Responsabili dell'attività (90%):

Commissione di Collaudo

Collaudatori specialisti (statico, funzionalità tecnica impianti,...)  
Collaboratori (10):  
Collaboratori nelle fasi di collaudo

#### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Responsabili dell'attività (90%):  
Soggetto/commissione incaricata della verifica di conformità  
Collaboratori (10%):  
Collaboratori nelle fasi di verificava di conformità

### **ALLEGATO B**

#### ***Definizioni delle categorie di lavori/opere ai fini dell'applicazione dell'art.2 punto 8.***

Ai fini di individuare le esclusioni previste all'art.2 punto "8. *Atti e procedure esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche*", anche in considerazione che non si riterrà discriminante la denominazione dell'intervento nel Programma triennale ma l'effettiva categoria di lavori in esecuzione, si individuano le seguenti categorie di lavori/opere:

#### **Interventi che non incrementando il fondo non danno diritto ad alcuna ripartizione**

##### ***Interventi di manutenzione ordinaria***

INTERVENTI EDILIZI ed OPERE PUNTUALI – si richiamano quanto stabilito alla lettera a) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI o A RETE – in analogia agli interventi edilizi: "*opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza il corpo stradale, i suoi accessori e le sue pertinenze*"

***Interventi di manutenzione straordinaria che NON hanno il carattere di particolare complessità (come definite dalla delibera n. 2/2019 Corte dei Conti sezione Autonomie)***

#### **Interventi che incrementando il fondo saranno oggetto di ripartizione tra gli aventi diritto nei modi stabiliti dal regolamento.**

Si tratta di tutti gli interventi che, insieme alle "*nuove opere*", non rientrano nella classificazione di cui al punto precedente.

In maniera non esaustiva si elencano:

- A) **Restauro scientifico** – esclusivamente per interventi edilizi ed opere puntuali per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera c) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- B) **Restauro e risanamento conservativo** - esclusivamente per interventi edilizi ed opere puntuali per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera d) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- C) **Ripristino tipologico** - esclusivamente per interventi edilizi ed opere puntuali per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera e) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- D) **Interventi di ristrutturazione edilizia** - esclusivamente per interventi edilizi ed opere puntuali per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera f) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- E) **Interventi di ristrutturazione di opere infrastrutturali ed a rete:** in analogia agli interventi di ristrutturazione edilizia: "*interventi rivolti a trasformare l'impianto stradale mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un sistema funzionale in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono l'inserimento di nuovi elementi ed impianti o che ne modificano la sagoma o la superficie, la demolizione con ricostruzione con la stessa sagoma preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per adeguamenti normativi*"

A titolo esemplificativo si rientra nella ristrutturazione di opere infrastrutturali ed a rete ove ricorrano almeno una delle seguenti casistiche: sostituzione di parti anche strutturali del corpo che determinino un aumento o un adeguamento delle prestazioni della strada a nuove necessità prestazionali e di sicurezza; modifiche delle dimensioni del corpo stradale per l'inserimento di nuove dotazioni (marciapiedi, ciclabili, ecc..) che adeguino la strada a nuove necessità prestazionali e di sicurezza; inserimento di dotazioni del corpo stradale che adeguino la strada a nuove necessità prestazionali e di sicurezza ai fini di una sua riclassificazione.

- F) **Interventi di ristrutturazione urbanistica** – valida sia per interventi edilizi ed opere puntuali che per interventi infrastrutturali ed a rete per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera h) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- G) **Demolizione** – valida sia per interventi edilizi ed opere puntuali che per interventi infrastrutturali ed a rete per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera i) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- H) **Recupero e risanamento delle aree libere**– valida sia per interventi edilizi ed opere puntuali che per interventi infrastrutturali ed a rete per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera l) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- I) **Interventi di manutenzione straordinaria di particolare complessità (come definite dalla delibera n. 2/2019 Corte dei Conti sezione Autonomie)**
- INTERVENTI EDILIZI ed OPERE PUNTUALI – si richiamano quanto stabilito alla lettera b) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013
  - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI o A RETE – in analogia agli interventi edilizi: *“le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali del corpo stradale ai fini del ripristino della sua funzionalità originaria, nonché per realizzare ed integrare i sottoservizi, sempre che non alterino l'impianto stradale e la destinazione delle varie componenti della carreggiata o delle pertinenze”*

La classificazione dell'intervento deve tenere conto del principio di unitarietà dell'esecuzione di un unico progetto edilizio, anche qualora in presenza di opere diversamente qualificabili se singolarmente considerate, e pertanto discende dall'intervento complessivamente considerato.

Tale principio, ai fini del presente regolamento, è applicabile anche alle opere infrastrutturali o a rete.

## ALLEGATO C

### Glossario

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

**Lavoro** (ex all'art.3 c.1 lettere nn del Codice): le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, così come meglio definiti dall'allegato all'art.9 comma 1 della LR15/2013 e ss mm ii.

**Opere** (ex all'art.3 c.1 lettere pp del Codice):: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica

**Servizi con carattere di ripetitività** (o altrimenti detti Servizi “standard”):

- servizi caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo: ovvero che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione. A titolo di esempio: sorveglianza, pulizia, manutenzione beni mobili, fornitura carta, ecc.
- servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato: servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

Analogia accezione può essere riferita all'ambito delle **Forniture**.

**Procedura di gara**: le procedure ordinarie (aperte e ristrette)

**Procedura competitiva**: le procedure negoziate. Non è procedura competitiva l'affidamento diretto ancorché preceduto da indagine di mercato o valutazione di più preventivi o di più operatori economici